

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Divartimento per i trasporti sa navigazione esi

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Viale dell'Arte 16 - 00141 Roma E-MAIL: dg.vptm-div3 a pec.mit.gov.it cert.marittimica mit.gov.it

classificazione 20.05

CIRCOLARE N. 34 TITOLO GENTE DI MARE SERIE XIII A tutte le Capitanerie di Porto LL.SS

All'Ufficio Circondariale Marittimo Porto Santo Stefano

E, p.c.: Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Reparto VI – Ufficio IV

Alle Rappresentanze Consolari d'Italia Per il tramite del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale DGIT 3 dgit.03 a cert.esteri.it

Oggetto: PR-STW-02 CIRCOLARE N. 17 - MODIFICHE.

- A) Chiarimenti in merito all'adeguamento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento.
- B) Chiarimenti in merito al rinnovo dei certificati di competenza.

Si fa riferimento e seguito alla Circolare n. 17 del 17/12/2008 e alla Circolare n. 34 del 17/03/2016, relativa all'adeguamento dei certificati indicati in oggetto.

Al riguardo poiché pervengono a questo Ministero numerosi quesiti concernenti le procedure di adeguamento in parola, d'intesa con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, si precisa quanto segue.

## A) CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DEI CERTIFICATI DI COMPETENZA E DEI CERTIFICATI DI ADDESTRAMENTO.

1. ADEGUAMENTO DELLA DATA DI SCADENZA SUI COC CON VALIDITA' FINO AL 1/1/2017.

Considerata l'attuale situazione si precisa quanto segue.

a) **l'adeguamento della data di scadenza** sui certificati di competenza, fermo restando i tempi tecnici per la valutazione delle prove documentali come disposto nella circolare n. 34, **deve essere prontamente effettuato**.

b) si ribadisce che, al fine di adeguare la data di scadenza del certificato **non deve essere richiesto un ulteriore periodo di navigazione** in considerazione del fatto che tale requisito era già stato assolto e dimostrato al momento del rinnovo o del rilascio.

# 2. ADEGUAMENTO DELLA DATA DI SCADENZA SUGLI ATTESTATI RIEPILOGATIVI DELL'ADDESTRAMENTO CONSEGUITO (cd. Allegato VII) CON VALIDITA' FINO AL 1/1/2017.

Si specifica che al personale non in possesso del certificato di competenza, l'attestato riepilogativo dell'addestramento conseguito è rinnovato anche senza la presentazione dell'addestramento MAMS, in quanto non obbligatorio per il personale non iscritto nel ruolo d'appello quale addetto ai mezzi di salvataggio.

## B) CHIARIMENTI IN MERITO AL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI COMPETENZA.

### 1. DATA DI SCADENZA DEL CERTIFICATO DI COMPETENZA.

Com'è noto il Decreto Ministeriale 01/03/2016, n. 51 non dispone alcun termine temporale, ad eccezione di quello indicato all'articolo 8, per il rinnovo del certificato di competenza.

È pur vero però che, sia la norma Internazionale che il suddetto Decreto Ministeriale, dispongono la scadenza del certificato al quinto anno dalla data di emissione dello stesso.

Per quanto sopra, ferme restando le disposizioni di cui al suddetto articolo 8, il rinnovo può ragionevolmente avvenire entro il semestre (dai sei mesi precedenti fino al giorno della scadenza) precedente.

In tal caso, al fine di evitare che in sede di PSC siano formulate osservazioni circa la validità maggiore ai cinque anni, si invitano codesti Comandi di voler prestare la massima attenzione alla validità del certificato, riscontrabile dalle date di emissione e scadenza, apposte sul fronte del certificato di competenza.

#### ESEMPIO:

Certificato emesso in data 01/06/2010 con scadenza al 01/06/2015, il marittimo presenta l'istanza di rinnovo il 01/01/2015, la scadenza dovrebbe essere 01/06/2020.

Sul fronte del modello antifrode il certificato di competenza riporterebbe le seguenti date:



#### E sul retro

01/06/2020

La validità del presente certificato è estesa fino al . The mindre of this certificate ti hereby extended i

Tember officials / Official test

01/01/2015

Data di ricons alida i Date of revalidation

In tal caso l'ispettore PSC non avrebbe dubbi sul periodo di validità del certificato e della sua estensione (dieci anni dalla data di prima emissione).

Diverso sarebbe il discorso nel caso in cui il modello antifrode sia, per qualsiasi motivo sostituito, che, sul fronte, riporterebbe le seguenti date:

lifte no i Segnande of the holder of the certificate

01/01/2015

Emesso il i Issued un

01/06/2020

Valido fino al / Validity until

Inducendo l'ispettore di PSC a credere che il certificato abbia una validità maggiore di cinque anni (5 anni e 6 mesi).

Per quanto sopra esposto in caso di sostituzione del modello antifrode il certificato sarà emesso con validità quinquennale dalla data di attuale emissione.

**ESEMPIO:** 

(fronte)

(fronte)

01/01/2015

Emesso il / Issued on

01/01/2020

Valido fino al / Validus until

# 2. PROCEDURE DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DURANTE L'IMBARCO.

Il recente Audit dell'EMSA ha rilevato la procedura di "proroga fino allo sbarco", disciplinata dall'abrogato allegato IV al Decreto legislativo 136/2011, non conforme alla Direttiva 2008/106/CE, come emendata.

Per quanto sopra il Decreto Ministeriale n. 51/2016 non prevede la suddetta procedura.

Considerato però che se il certificato di competenza scadesse durante un imbarco sarebbe necessario lo sbarco del marittimo possessore di tale certificato, si indica di seguito la procedura al fine di consentire il rinnovo in tale ipotesi.

- a) il marittimo presenta l'istanza di rinnovo direttamente (a tal fine è considerata valida la trasmissione via e-mail o via fax) o tramite un suo delegato alla propria Capitaneria di Porto di appartenenza;
  - b) l'istanza dovrà altresì contenere:
  - elenco dei porti presso i quali attracchi la nave e data di arrivo;
  - c) alla istanza devono essere allegati:
  - fotocopia del documento di identità del marittimo;
  - fotocopia del certificato di competenza in scadenza;
  - fotocopia della visita biennale in corso di validità;

- d) La Capitaneria di Porto di iscrizione, espletate le procedure di verifica dei requisiti richiesti per il rinnovo di cui al Decreto Ministeriale 1/03/2016, n. 51, comunicherà all'Autorità Marittima, in Italia o all'estero, e per conoscenza al marittimo stesso, il nulla osta a procedere al rinnovo;
- e) Il marittimo, ricevuta la dovuta comunicazione, si recherà alla Autorità Marittima indicata per procedere al rinnovo del certificato di competenza;
- f) l'Autorità Marittima che ha proceduto al rinnovo comunicherà alla Capitaneria di Porto di iscrizione l'avvenuto rinnovo fornendo copia del certificato così rinnovato.

Il Direttore Generale Dr. Enrico Maria Pujia

Approvato da: Dr.ssa Stefania Moltoni Tel: 06 59084514

Redatto da: Redatto da: Serena Cantoni

Tel: 06 59084217